

Tutela dell'ambiente. In vigore il Dl Mezzogiorno

Rifiuti pericolosi classificati solo secondo le regole Ue

Il decreto legge 91/2017 restituisce alla **classificazione dei rifiuti** il senso di fattibilità che la ingiustificata sopravvivenza del decreto legge 91/2014 alle norme Ue le aveva tolto. Infatti, l'articolo 9 del **decreto legge 91/2017** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno scorso ed entrato in vigore il giorno successivo) stabilisce che la classificazione dei rifiuti si fa usando le **norme europee**.

Per questo, sostituisce espressamente l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis, del decreto legge 91/2014 (convertito dalla legge 116/2014) che, con i suoi numeri da 1 a 7, ha modificato la premessa all'allegato D al «Codice ambientale», parte quarta (di origine comunitaria) e seminato solo disordine. E in questo martoriato settore, non se ne sentiva proprio il bisogno.

Stante la prevalenza e l'immediata esecutività delle norme comunitarie su quelle nazionali, il Dl 91/2017 stabilisce l'ovvio. Il suo valore, infatti, è ricognitivo circa la legislazione applicabile. Ma si è reso necessario poiché questo delicato settore era stato messo in ginocchio dalla pretestuosa sopravvivenza del Dl 91/2014 alle norme Ue.

Le norme comunitarie citate dal nuovo Dl 91/2017 sono il regolamento Ue 1357/2014 e la decisione 2014/955/Ue, applicabili in tutti gli Stati membri dal 1° giugno 2015. In tal senso si era anche espresso il Consiglio di Stato con parere del 14 maggio 2015. Nonostante fosse tutto così chiaro, in Italia si spandeva come un virus la lettura che vedeva la classificazione dei rifiuti disciplinata non dalle norme Ue bensì dal Dl 91/2014 che stravolgeva l'impianto europeo e del quale si pretendeva la sopravvivenza anche dopo il 1° giugno 2015.

Il nuovo Dl 91/2017 ricorda che «la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi» il Codice europeo dei rifiuti (Cer) «ed applicando le disposizioni» comunitarie indicate. L'attribuzione del Cer per i rifiuti ricadenti nelle cosiddette «voci specchio» (cioè lo stesso rifiuto è pericoloso o meno in ragione della presenza di sostanze pericolose), grazie alla fuorviante pretesa sopravvivenza del Dl 91/2014 alle norme Ue, ha procurato serissimi problemi alle imprese italiane.

Infatti, il decreto legge 91/2014 stabiliva che «quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso». Invece, la decisione 955/2014/Ue stabilisce che la classificazione di un rifiuto come pericoloso deve essere effettuata ricercando solo le sostanze pericolose «pertinenti» e non tutte quelle che possono conferire le caratteristiche di pericolosità al rifiuto. Ancora, secondo il vecchio Dl 91/2014, per individuare i composti presenti nel rifiuto si doveva necessariamente disporre di: scheda informativa del produttore; conoscenza del processo chimico; campionamento e analisi del rifiuto. Invece, la decisione Ue stabilisce che campionamenti e analisi del rifiuto non vanno eseguiti se il produttore dispone di sufficienti informazioni che gli consentono la classificazione.

La ricerca «integrale» dei composti da ricercare nei rifiuti e non di quelli che è «ragionevole» ricercare, comporta l'impossibilità di dimostrare e quindi di classificare il rifiuto come non pericoloso anche quando lo stesso non possiede alcuna delle caratteristiche di pericolo recate dal regolamento (Ue) 1357/2014.

Quindi, secondo il vecchio Dl 91/2014, diventavano pericolosi tutti i rifiuti per i quali non era possibile ricercare la composizione «integrale» di quanto contenevano (si pensi ai rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani). Un ostacolo assoluto all'equilibrato sistema di gestione nazionale dei rifiuti. Un ostacolo che, per giunta, avrebbe potuto esporre l'Italia a una procedura di infrazione per la mancata adesione a norme comunitarie direttamente applicabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Ficco